



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**
**del 23 dicembre 2024 in prima convocazione e in data 27 dicembre 2024, occorrendo, in
seconda convocazione**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Friulchem S.p.A. ("Società" o "Friulchem") sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2024 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 dicembre 2024, alla stessa ora, presso lo Studio Notarile ZNR Notai, in via Metastasio 5, 20123, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.
2. Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da soprapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan (“**Revoca**” o “**Delisting**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 19 dello statuto della Società e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della Revoca.

La proposta di Revoca è motivata dalla necessità di razionalizzare i costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo *status* di società quotata, con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, con una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa e una riduzione degli oneri gestionali.

Il Delisting permetterà alla Società di focalizzarsi, in particolare, sulle proprie attività operative, volte al perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale in termini di crescita nel mercato di riferimento.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società e dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli Azionisti riuniti in Assemblea. Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in Assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per gli Azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni dei principali azionisti dell'Emittente, per quanto noto alla data odierna:

- Evultis S.A., che detiene n. 3.111.250 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 38,89% del capitale sociale,
- Friulia S.p.A., che detiene n. 1.900.000 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 23,75% del capitale sociale, e
- Fiduciaria Bernasconi S.A., che detiene n. 507.500 azioni ordinarie, pari a una partecipazione di circa il 6,34% del capitale sociale.

In data 6 dicembre 2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è stata effettuata la formale richiesta di Revoca a Borsa Italiana S.p.A.

specificando le ragioni e le motivazioni di tale scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

La Società, in data 6 dicembre 2024, ha altresì comunicato l'intenzione di procedere alla Revoca all'Euronext Growth Advisor ed ha informato Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca.

Fermo restando quanto precede, sulla base del calendario ad oggi stimabile, si prevede che il Delisting possa avere effetto a partire dal 21 gennaio 2025 (la “**Data di Revoca**”) e comunque sul presupposto che:

- i. siano decorsi almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto dalla comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., intervenuta in data 6 dicembre 2024, dell'intenzione di procedere alla Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;
- ii. sia stata ottenuta l'approvazione assembleare con le modalità previste dalla legge e dallo statuto della Società e la relativa delibera sia stata iscritta al Registro delle Imprese; e
- iii. Borsa Italiana S.p.A. abbia disposto con apposito avviso la Revoca almeno 5 giorni di mercato aperto prima di tale data.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

Valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso

Poiché la Revoca dalle negoziazioni sottoposta all'approvazione della presente Assemblea comporta, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Al riguardo, poiché i titoli della Società sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (*i.e.* Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto “*della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*”, non prevedendo lo statuto il ricorso a diversi criteri. Ciò premesso, nelle proprie considerazioni il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto di tenere comunque in ampia considerazione il prezzo espresso dal mercato, il quale è stato ritenuto un riferimento comunque rilevante ai fini del calcolo del valore del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nel individuato nel Prof. Andrea Amaduzzi, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti con studio in Milano e Revisore Contabile (l'"**Esperto**"), il quale ha predisposto e rilasciato, in data

3 dicembre 2024, un apposito parere valutativo a tal fine (il "**Parere Valutativo**").

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprie le valutazioni e le conclusioni espresse dall'Esperto nell'ambito di tale Parere Valutativo.

Secondo la migliore prassi valutativa, le valutazioni effettuate dall'Esperto sono state condotte utilizzando i seguenti metodi di valutazione:

- 1) le quotazioni di Borsa;
- 2) i *target prices* degli analisti;
- 3) l'Unlevered Discounted Cash Flow Analysis ("UDCF");
- 4) i multipli di Borsa.

A conclusione delle valutazioni svolte, l'Esperto ha ritenuto di individuare il valore delle azioni Friulchem nell'intervallo compreso tra un minimo di Euro 0,811 e un massimo di Euro 1,000, con un valore centrale pari a circa Euro 0,907.

Alla luce di quanto sopra esposto e in particolare degli esiti del Parere Valutativo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, ha ritenuto di quantificare in Euro 0,907 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Friulchem ai fini del recesso (il "**Valore di Recesso**").

La Società riferisce di aver ricevuto in data 5 dicembre 2024 dall'Azionista di riferimento Evultis S.A. una lettera con la quale quest'ultimo, in relazione al possibile procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso *ex art. 2437-quater* del codice civile, si è impegnato sino all'importo massimo di euro 2.250.000,00, ad esercitare il diritto di opzione allo stesso spettante e anche sulle azioni che siano rimaste non optate dagli altri soci non recedenti ovvero, alternativamente, a propria esclusiva discrezione, a sostenere finanziariamente la Società a titolo di prestito soci infruttifero, dotandola per l'effetto delle risorse finanziarie necessarie per consentire l'acquisto delle azioni dei soci recedenti ai sensi del quinto comma dell'articolo 2437-quater cod. civ., utilizzando a tal fine le riserve disponibili.

Al contempo, rispettivamente in data 5 e 6 dicembre 2024, gli Azionisti significativi Fiduciaria Bernasconi S.A. e Friulia S.p.A. hanno manifestato la propria intenzione di non esercitare il diritto di recesso che agli stessi spetterebbe, qualora l'assemblea della Società approvasse la revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Sulla base delle predette comunicazioni, l'importo massimo previsto del recesso è stato stimato in circa Euro 2.250.267,00, quale determinato sulla base del Prezzo di Recesso e delle n. 2.481.000 azioni che costituiscono il flottante, ovvero a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di tutti gli Azionisti diversi dagli Azionisti di cui sopra. L'organo amministrativo – nel caso di approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea – ha sottoposto all'assemblea la proposta di completamento della formazione della riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, mediante l'utilizzo della "Riserva da soprapprezzo delle azioni", con la finalità di consentire all'Emittente di utilizzare la parte rimanente di quest'ultima riserva per l'eventuale acquisto delle azioni dei soci recedenti.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello statuto sociale della Società, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Revoca, per tutte o parte delle azioni da essi detenute. Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche i soci assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre i soci dissentienti e astenuti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, commi 2 e 3, del TUF, si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*i.e.*, la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Friulchem chiamata a deliberare sulla Revoca.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società in Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN), entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la Revoca.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l'"**Offerta in Opzione**"). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci di Friulchem che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoplate.

Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Gli amministratori della Società fin d'ora escludono di avviare un collocamento presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile e a disposizione del pubblico presso la sede legale di Friulchem (Via San Marco 23, 33099, Vivaro (PN)) e consultabile sul sito internet della Società www.friulchem.com, alla sezione Corporate Governance / Assemblee degli azionisti.

In conseguenza di tutto quanto precede, rinviando per i dettagli all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre

all'Assemblea alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,

- *udita l’esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto l’articolo 41 del Regolamento Emissori Euronext Growth Milan;*
- *esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione illustrativa e della relazione ex art. 2437-ter del codice civile del Consiglio di Amministrazione, del parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e del parere della società incaricata della revisione legale dei conti sul valore di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile;*

delibera

1. *di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A. presso Euronext Growth Milan;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca della negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile.”*

2. Completamento della formazione della riserva legale mediante l'utilizzo di parte della "Riserva da soprapprezzo delle azioni". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione – nel caso di approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 1 all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’odierna assemblea – intende sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di completamento della formazione della riserva legale ai sensi dell’art. 2430 del codice civile mediante l’utilizzo della “Riserva da soprapprezzo delle azioni”.

Dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, emerge una riserva legale pari a Euro 54.679.

La Società, alla data del 31 dicembre 2023, ha una "Riserva da soprapprezzo delle azioni" pari a Euro 3.999.550. La stessa riserva è rimasta immutata sino alla data della presente relazione ed è capiente ai fini dell'incremento della riserva legale.

All'esito (i) la riserva legale risulterà pari a Euro 1.200.000,00 e (ii) la "Riserva da soprapprezzo delle azioni" risulterà pari a Euro 2.854.229,00.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea di Friulchem S.p.A., in relazione al secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,

- *udita l’esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. *di incrementare la riserva legale fino al limite di legge di cui all'art. 2430 del codice civile, ossia da Euro 54.679,00 a Euro 1.200.000,00, mediante imputazione dell'importo di Euro 1.145.321,00 dalla "Riserva da soprapprezzo delle azioni", che, all'esito, risulterà corrispondentemente ridotta e quindi pari a Euro 2.854.229,00;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla presente delibera e di procedere agli adeguamenti contabili con decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea.*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria

1. **Modifica dello statuto sociale:** modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, eliminazione degli articoli 14, 15 e 16 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate.

La modifica degli articoli dello statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'art. 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Statuto vigente	Modifiche
Articolo 1	[invariato]
Denominazione	

1. La società è denominata: “Friulchem S.p.A.”.	
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Sede</p> <p>2.1 La società ha sede in Vivaro (PN).</p> <p>2.2 Con decisione dell’organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all’estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.</p>	[invariato]
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Domicilio</p> <p>3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>	[invariato]
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Oggetto</p> <p>4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la produzione, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, lavorazione e vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici; 2. l’acquisto, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, fabbricazione e vendita di prodotti dietetici alimentari e prodotti per la cosmesi; 3. l’acquisto e la vendita in Italia e all’estero di materie prime chimiche, chimico-farmaceutiche, piante e fiori officinali; 4. la sterilizzazione di materiale ospedaliero in genere e per uso alimentare; 5. la gestione di laboratori d’analisi, il 	[invariato]

<p>commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari, l'assunzione e la rappresentanza con o senza deposito di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari; le consulenze tecniche e aziendali in materia;</p> <p>6. la vendita on-line di prodotti cosmetici e produzione di mangimi, complementi alimentari e additivi.</p> <p>La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	
<p>Articolo 5</p> <p>Durata</p> <p>5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Durata</p> <p>5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 20502070.</p>
<p>Articolo 6</p> <p>Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (seimilioni/00) ed è diviso in numero 7.999.750 (settemilioninovecentonovantanovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>6.2 L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2019 ha deliberato di:</p> <p>(i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di massimi Euro 6.000.000 (seimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Capitale e azioni</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (seimilioni/00) ed è diviso in numero 7.999.750 (settemilioninovecentonovantanovemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.</p> <p>6.2 L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2019 ha deliberato di:</p> <p>(i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di massimi Euro 6.000.000 (seimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine</p>

<p>finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, ovvero ove antecedente alla data di chiusura dell'offerta;</p> <p>(ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di massimi Euro 660.000 (seicentosessantamila) inclusivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.</p>	<p>finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, ovvero ove antecedente alla data di chiusura dell'offerta;</p> <p>(ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di massimi Euro 660.000 (seicentosessantamila) inclusivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.</p>
<p>6.3 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.</p>	<p>6.32 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.</p>
<p>6.4 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p>	<p>6.43 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art.icolo 2347 cod. civ. del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.</p>
<p>6.5 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").</p>	<p>6.54 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari di cui agli artt.icoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").</p>
<p>6.6. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura</p>	<p>In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura</p>

<p>opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile.</p>	<p>massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile.</p>
<p>6.7 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> <p>6.8 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p> <p>6.9 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p>	<p>6.5 L'organo amministrativo ha la facoltà di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria.</p> <p>6.76 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p> <p>6.87 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.</p> <p>6.98 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Strumenti finanziari</p> <p>7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p style="text-align: right;">[invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o warrants.</p> <p>8.3 I titolari di obbligazioni hanno facoltà di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art.icolo 2420-ter cod. civ. del Codice Civile e/o warrants.</p>

<p>scegliere un rappresentante comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415 del Codice Civile. Ove non sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune è nominato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2417 del Codice Civile.</p> <p>8.4 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria, ai sensi di quanto previsto all'art. 2415 del Codice Civile.</p>	<p>8.3 I titolari di obbligazioni hanno facoltà di scegliere un rappresentante comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.icolo 2415 cod. civ. del Codice Civile. Ove non sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune è nominato ai sensi e con le modalità di cui all'art.icolo 2417 cod. civ. del Codice Civile.</p> <p>8.4 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria, ai sensi di quanto previsto all'art.icolo 2415 cod. civ. del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Patrimoni destinati</p> <p>9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.</p> <p>9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Patrimoni destinati</p> <p>9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.icolo 2447-ter cod. civ. del Codice Civile.</p> <p>9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art.icolo 2447-bis, lettera b), cod. civ. del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Finanziamenti e conferimenti</p> <p>10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">[invariato]</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente</p>

<p>trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p>	<p>trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p>
<p>Articolo 12</p> <p>Recesso</p> <p>12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Recesso</p> <p>12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Soggezione ad attività di direzione e</p>	<p>Articolo 13</p> <p>Soggezione ad attività di direzione e</p>

<p>coordinamento</p> <p>13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.</p>	<p>coordinamento</p> <p>13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.articolo 2497-bis, secondo comma, cod. civ.secondo del Codice Civile.</p>
<p>Articolo 14</p> <p>Identificazione degli azionisti</p> <p>14.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.</p> <p>14.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Identificazione degli azionisti</p> <p>14.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.</p> <p>14.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui, e fintantoché, le azioni sono emesse dalla società su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui, e fintantoché, le azioni sono emesse dalla società su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via</p>

obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (“**Disciplina Richiamata**”).

15.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

15.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1 TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell’articolo 106, comma 1-bis TUF (“Soglia OPA”), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del

obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (“**Disciplina Richiamata**”).

15.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

15.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1 TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell’articolo 106, comma 1-bis TUF (“Soglia OPA”), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del

<p>diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.</p> <p>15.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi di cui al presente Articolo 15 dello statuto.</p> <p>15.5 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.</p> <p>15.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 (comma 4) e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.</p> <p>15.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi di cui al presente Articolo 15 dello statuto.</p> <p>15.5 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.</p> <p>15.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 (comma 4) e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>16.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la “Disciplina sulla</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>16.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la “Disciplina sulla</p>

<p>Trasparenza” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>16.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>16.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>Trasparenza” come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>16.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>16.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l’applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Convocazione e luogo dell’assemblea</p> <p>17.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissidenti e/o non intervenuti.</p> <p>17.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>17.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17⁴</p> <p style="text-align: center;">Convocazione e luogo dell’assemblea</p> <p>174.1 L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissidenti e/o non intervenuti.</p> <p>174.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.</p> <p>174.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta</p>

<p>giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p>17.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.</p>	<p>17.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".</p>	<p>17.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p>	<p>17.7 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni
---	---	--	---	--

<p>successive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. 	<p>successive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Assemblea totalitaria</p> <p>18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.</p> <p>18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.</p> <p>18.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 185</p> <p style="text-align: center;">Assemblea totalitaria</p> <p>18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 220) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.</p> <p>18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.</p> <p>18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.</p> <p>18.24 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>19.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>19.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 196</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>19.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>19.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>19.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e salvo ove diversamente</p>

<p>previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>19.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>19.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>20.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2017</p> <p>Competenze dell'assemblea straordinaria</p> <p>1720.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>

<p>Articolo 21</p> <p>Quorum assembleari</p> <p>21.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.</p> <p>21.2 Salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civ.</p> <p>21.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.</p>	<p>Articolo 21</p> <p>Quorum assembleari</p> <p>1824.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.</p> <p>1824.2 Salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civ.</p> <p>1824.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.</p>
<p>Articolo 22</p> <p>Intervento all'assemblea</p> <p>22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito</p>	<p>Articolo 22</p> <p>Intervento e voto all'assemblea</p> <p>22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito</p>

<p>compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p> <p>21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per</p>	<p>compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p> <p>19.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto legittimi in base alle normative applicabili, nei modi e nei tempi previsti. Ove le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>19.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per</p>
--	---

<p>L'intervento in assemblea.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, protempore vigente.</p>	<p>L'intervento in assemblea.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, protempore vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">Assemblea in teleconferenza</p> <p>23.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; - vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 230</p> <p style="text-align: center;">Assemblea in teleconferenza</p> <p>203.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; - vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il</p>

<p>segretario.</p> <p>23.2 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>	<p>segretario.</p> <p>203.2 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Presidente e segretario dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Verbalizzazione</p> <p>24.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.</p> <p>24.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>24.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>24.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>24.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 214</p> <p style="text-align: center;">Presidente e segretario dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Verbalizzazione</p> <p>214.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.</p> <p>214.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>214.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>214.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>214.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;">Assemblee speciali</p> <p>25.1 Se esistono più categorie di azioni o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 225</p> <p style="text-align: center;">Assemblee speciali</p> <p>225.1 Se esistono più categorie di azioni o</p>

<p>strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.</p>	<p>strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p style="text-align: center;">Amministratori</p> <p>26.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>26.2 Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 236</p> <p style="text-align: center;">Amministratori</p> <p>236.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>236.2 Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 247</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p>24.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche. In caso di amministratori che siano persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, essi devono designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità previsti a carico degli amministratori persone fisiche.</p> <p>24.2 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Ove nel corso dell'incarico venisse a mancare uno o più amministratori, si</p>

	<p>provvederà ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.</p> <p>24.327.4 Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a discrezione dell'assembleaun minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.</p> <p>24.4 Possono essere nominati amministratori, esclusivamente, coloro che dichiarino l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 cod. civ. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>24.5 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, cod. civ.</p> <p>27.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.</p> <p>27.3 I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147 quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei</p>
27.1	Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.
27.2	Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

<p>di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-<i>quinquies</i>, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p>	<p>componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p>
<p>27.4 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p>	<p>27.4 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p>
<p>27.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>27.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>27.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p>	<p>27.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p>
<p>27.7 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti</p>	<p>27.7 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti</p>

<p>l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>
<p>27.8 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.</p>	<p>27.8 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.</p>
<p>27.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>27.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>
<p>27.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>27.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.</p>
<p>27.11 Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p>	<p>27.11 Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p>
<p>27.12 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza in persona del</p>	<p>27.12 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza in persona del candidato indicato col primo numero nella lista</p>

<p>candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p>	<p>medesima.</p>
<p>27.13 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>	<p>27.13 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>
<p>27.14 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>27.14 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>27.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	<p>27.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>
<p>27.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>	<p>27.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p>
<p>27.17 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>	<p>27.17 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
	<p>27.18 Per la nomina di amministratori che</p>

<p>27.18 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;">Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p> <p>28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>28.3 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. <p>28.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 285</p> <p style="text-align: center;">Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.</p> <p>28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>28.3 L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. <p>28.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 296</p>

<p>Quorum consiliari</p> <p>29.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge.; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.</p> <p>29.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.</p>	<p>Quorum consiliari</p> <p>269.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>269.2 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge; in caso di parità di voti, prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.</p> <p>269.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.</p>
<p>Articolo 30</p> <p>Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>30.1 Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.</p> <p>30.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>30.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p>	<p>Articolo 2730</p> <p>Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>2730.1 Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.</p> <p>2730.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.</p> <p>2730.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p>
<p>Articolo 31</p> <p>Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p>31.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti</p>	<p>Articolo 3428</p> <p>Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p> <p>2834.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti</p>

<p>esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>31.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p>	<p>esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>2834.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Sostituzioni degli amministratori</p> <p>32.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2932</p> <p style="text-align: center;">Sostituzioni degli amministratori</p> <p>2932.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Decadenza degli amministratori</p> <p>33.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>33.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 303</p> <p style="text-align: center;">Decadenza degli amministratori</p> <p>303.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>303.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero</p>

<p>minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Poteri di gestione dell'organo amministrativo</p> <p>34.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>34.2 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.</p> <p>34.3 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2446, ultimo comma, Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 314</p> <p style="text-align: center;">Poteri di gestione dell'organo amministrativo</p> <p>314.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>314.2 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.</p> <p>314.23 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art.icolo 2446, ultimo comma, cod. civ. Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35</p> <p style="text-align: center;">Delega di attribuzioni</p> <p>35.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.</p> <p>35.2 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.</p> <p>35.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 325</p> <p style="text-align: center;">Delega di attribuzioni</p> <p>325.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art.icolo 2381 cod. civ. del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.</p> <p>325.2 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.</p> <p>325.3 Al consiglio di amministrazione spetta</p>

<p>sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p> <p>35.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.</p> <p>35.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.</p>	<p>comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.</p> <p>325.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.</p> <p>325.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Comitato esecutivo</p> <p>36.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</p> <p>36.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.</p> <p>36.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 336</p> <p style="text-align: center;">Comitato esecutivo</p> <p>336.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</p> <p>336.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.</p> <p>336.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37</p> <p style="text-align: center;">Compensi degli amministratori</p> <p>37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p> <p>37.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 347</p> <p style="text-align: center;">Compensi degli amministratori</p> <p>347.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>347.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 cod. civ. del Codice Civile.</p> <p>347.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.</p> <p>347.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio</p>

<p>amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.</p> <p>37.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.</p> <p>347.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al VicePresidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.</p> <p>38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 358</p> <p style="text-align: center;">Rappresentanza</p> <p>358.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice Presidente, VicePresidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.</p> <p>358.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>39.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p> <p>39.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 369</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>369.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ. del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.</p> <p>39.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.</p> <p>39.3 La nomina dei sindaci viene effettuata</p>

<p>39.3 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.</p> <p>39.4 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>39.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>39.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>39.7 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>39.8 Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>39.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla lista che ha ottenuto in assemblea il 	<p>sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.</p> <p>39.4 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>39.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>39.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.</p> <p>39.7 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>39.8 Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>39.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
--	--

<p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;</p>	<p>maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;</p>
<p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.</p>	<p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.</p>
<p>39.10 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>39.10 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>39.11 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.</p>	<p>39.11 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.</p>
<p>39.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.</p>	<p>39.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.</p>
<p>39.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>39.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p>
	<p>39.14 In caso di cessazione di un sindaco,</p>

<p>39.14 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>39.15 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.</p> <p>39.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.</p> <p>39.17 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.</p> <p>39.18 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p>39.19 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>39.20 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>39.21 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra preciseate per il consiglio di amministrazione. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p>	<p>qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>39.15 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.</p> <p>39.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.</p> <p>36.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>36.339.17 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.</p> <p>36.439.18 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p>36.539.19 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>36.639.20 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>36.739.24 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra preciseate per il consiglio di amministrazione. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p>
Articolo 40	Articolo 37 40

Revisione legale dei conti	Revisione legale dei conti
<p>40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.</p>	<p>37.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, cod. civ., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p>37.2 L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.</p> <p>40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.</p>
<p>Articolo 41</p> <p>Bilancio e utili</p> <p>41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.</p> <p>41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.</p>	<p>Articolo 3841</p> <p>Bilancio e utili</p> <p>3841.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3841.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.</p> <p>3841.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.</p>
<p>Articolo 42</p> <p>Scioglimento e liquidazione</p> <p>42.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze</p>	<p>Articolo 3942</p> <p>Scioglimento e liquidazione</p> <p>3942.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le</p>

<p>previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.</p> <p>42.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.</p>	<p>maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.</p> <p>3942.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.</p>
---	--

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Friulchem S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. *subordinatamente all'efficacia della Revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem S.p.A., di modificare gli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40, di eliminare gli articoli 14, 15 e 16 e in conseguenza di rinumerare gli articoli successivi dello statuto sociale di Friulchem S.p.A., il tutto come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese”*

Vivaro (PN), 6 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mazzola